



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2009, proposto da:

Ercolano Gubbiotti, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zuccaccia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via delle Prome, 5;

contro

- Comune di Bastia Umbra, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Baldoni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Pievaiola, 21;

- Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, corso Vannucci, 30;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Bastia Umbra 22 settembre 2008 prot.n. 26226 (inidoneità dei documenti per l'accesso ai contributi per il sisma), nonché avverso la nota prot. n. 26080 in data 19 settembre 2008 della Regione Umbria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bastia Umbra e della Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario esperito avverso la nota in data 22 settembre 2008 del Comune di Bastia Umbra, di trasmissione del parere regionale che gli ha precluso l'accesso al contributo di cui alla l.r. n. 30 del 1998 per le opere realizzate (dal proprio dante causa) nell'edificio (sito in Bastia, alla via Clitunno n. 7) danneggiato dagli eventi sismici iniziati nel settembre 1997, in quanto non in grado di documentare le spese straordinarie sostenute, asseritamente ammontanti ad un importo pari ad euro 30.987,41, con bonifico od assegno bancario in favore dell'impresa Ceccarelli Savino, in assenza di fatture.

Nel ricorso straordinario espone che l'Amministrazione comunale, con determinazione n. 304 del 29 marzo 2007, stabiliva l'ammissibilità al contributo del progetto, condizionatamente alla presentazione dei documenti di cui all'art. 10 della delibera di G.R. n. 5180 del 1998.

Allega che la documentazione prodotta, sostanzialmente consistente in una dichiarazione dell'erede dell'appaltatore di avere ricevuto il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, non è stata ritenuta idonea ai sensi della delibera regionale n. 5180 del 1998.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione della deliberazione n. 2031 del 22 dicembre 2003 della G.R. Umbria con riferimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 bis e 2, dell'allegato alla delibera di G.R. n. 5180 del 1998, nell'assunto che, nella fattispecie in esame, vi è la prova della stipula del contratto di appalto nel 1997 tra Gubbiotti Orfeo e l'impresa Ceccarelli Savino, con data certa dalla morte del primo, intervenuta il 21 agosto 2000; non è invece stato possibile produrre le fatture attestanti il pagamento, né indicare le modalità del pagamento, in quanto (anche) l'imprenditore è deceduto, il 28 ottobre 2003, ma vi è la dichiarazione del direttore dei lavori (geom. Lerro) e della moglie del Ceccarelli attestanti che le opere sono state eseguite ed è stato pagato il corrispettivo, pari lire 60.000.000. La deliberazione regionale n. 2031 ha per presupposto l'esistenza in vita delle parti e la possibilità di provare il pagamento secondo i criteri richiamati dalla deliberazione stessa. Ne consegue che se entrambe le parti contraenti sono venute meno, la prova del pagamento può essere data con qualunque mezzo, a condizione che, come nel caso di specie, vi sia certezza dell'esistenza del contratto di appalto e dell'esecuzione dei lavori.

2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti necessari a fare luogo alla revoca del provvedimento di ammissibilità n. 304 del 29 marzo 2007; carenza assoluta di motivazione, contestandosi la revoca del precedente provvedimento n. 304 del 2007, che poteva essere emessa solo ove fossero emersi fatti nuovi, tali da far ritenere il precedente assetto degli interessi non più conforme all'interesse pubblico.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con la richiesta di parere del Comune di Bastia Umbra del 21 aprile 2008 (prot. 011623), lamentandosi la contraddittorietà della revoca con il contenuto della lettera in data 21 aprile 2008, che riconosceva la validità della prova offerta dal ricorrente.

4) Eccesso di potere per illogicità manifesta o per ingiustizia manifesta, assumendo la mancanza di un nesso logico tra i motivi ed il dispositivo dell'atto.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bastia Umbra e la Regione Umbria, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della presupposta delibera di G.R. n. 2031 del 2003 (contenente l'indicazione dei documenti la cui produzione è necessaria per poter supplire alla mancanza delle fatture), e comunque la sua infondatezza nel merito.

All'udienza del 31 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso evidenzia due profili di inammissibilità.

Il primo è costituito dal fatto che oggetto del gravame è una comunicazione inviata ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, e dunque una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non riveste valore provvedimento, ma è strumento di partecipazione procedimentale, e, più precisamente, di contraddittorio predecisorio. In quanto tale, il c.d. "preavviso di diniego" non esprime una determinazione definitiva in ordine alla volontà dell'Amministrazione, ma è atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, con conseguente inammissibilità della relativa impugnativa (in termini, tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4267; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 novembre 2011, n. 1351; T.A.R. Valle d'Aosta, 13 dicembre

2011, n. 85).

Peraltro, anche a superare tale tesi, alla luce della considerazione per cui al preavviso impugnato non ha fatto seguito, dal 2008, e dunque in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale sull'istanza presentata, determinandosi una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con effetti soprassessori, resta il fatto che non è stata gravata la delibera di G.R. 22 dicembre 2003, n. 2031, concernente "Eventi sismici 1997. Deliberazione G.R. n. 5180/1998. Definizione pratiche in assenza di fatture", la quale, in deroga alla delibera del 1998, ammette l'erogazione del contributo, a condizione, tra l'altro, secondo quanto previsto al punto a.2), che sia acquisita «copia autentica del bonifico bancario emesso in favore dell'impresa o assegno bancario intestato dall'avente diritto all'impresa con l'indicazione da parte della banca della data di incasso. Qualora l'assegno non risulti intestato all'impresa, l'avente diritto deve produrre prova certa che lo stesso è stato incassato e che tra i giranti dell'assegno vi sia anche la stessa impresa».

Nel caso di specie tale adempimento non è stato effettuato, mentre è stata trasmessa al Comune solamente la copia della denuncia alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate.

La delibera n. 2031 del 2003 – atto presupposto, contenente prescrizioni inderogabili, e pertanto insuscettibili di interpretazione estensiva, non è stata impugnata, mentre rispetto a questa il preavviso di diniego comunale ed il parere regionale, fatti oggetto di gravame, sono consequenziali, o, meglio, meramente attuativi.

2. - Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro millecinquecento/00 (1.500,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

